



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RISOLUZIONE DONAZIONE PER MUTUO DISSENSO

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza - Sezione 1,
Sentenza del 24/11/2025, n. 596/2025

Composizione

Pres. Est. Cervino

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 515 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE -
IN GENERE

Imposta di registro - Acquisto della prima casa – Risoluzione per mutuo
dissenso di precedente donazione di immobile sito sul territorio
nazionale - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto "prima casa", non decade
dal beneficio relativo all'imposta di registro il contribuente che, dopo
avere acquistato l'immobile, risolva per mutuo dissenso una donazione,
effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile sito
nel territorio nazionale poiché, nel momento in cui compie l'acquisto,
non è più proprietario del bene donato e versa quindi, nelle condizioni
previste per l'agevolazione, non assumendo, per contro, rilevanza la
successiva retrocessione del bene donato.

Rif. normativi

Art. 769 c.c.

Art. 1372 c.c.

Art. 1, nota II bis, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 21/6/2021, n. 17631 (Rv. 661764 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...